

delle diverse facoltà universitarie, avvegnachè siffatte leggi nella parte in cui oggi cade la controversia sono state implicitamente abrogate dalla legge 31 luglio 1862, colla quale non solo furono parificate le tasse universitarie, ma fu del pari con essa cospicuamente provvisto alla sorte dei professori insegnanti, perchè gli stipendi vennero notevolmente aumentati e nell'aumento di questi stipendi sono stati ad esuberanza compensati e i servigi e le varie incombenze che i professori soao tenuti a compiere occupando la cattedra e di rettori e di presidi nelle rispettive facoltà.

Ora se i nostri professori sono cospicuamente retribuiti, dappoichè i loro stipendi possono toccare la non lieve cifra di 6000 e di 8000 lire, io credo che non si possa ammettere un'altra ricompensa per i servigi che devono prestare quando sono elevati alla dignità di rettori o di presidi.

Io credo che in questa circostanza il Parlamento darà solenne documento del rispetto che tutti dobbiamo alla legge incominciando dai ministri e dagli onorevoli rappresentanti della nazione. E per conseguenza, ritenendo le ben giuste osservazioni che faceva l'onorevole Bonghi, e senza lasciarsi vincere dalle ripetute e calzanti dichiarazioni e spiegazioni del ministro, perchè come ministro ha fatto il suo dovere, è giustizia togliere lo stanziamento delle indennità che sono state stabilite dalla passata amministrazione Matteucci in favore dei rettori e dei presidi, perchè non potevano essere stanziati nel bilancio, non avendo alcun testo di legge che possa servire d'appoggio a tale stanziamento illegale. Per tali considerazioni ed in conseguenza di tutto quanto da me finora si è detto, fo fiducioso appello alla giustizia della Camera che, se veramente si vuol fare delle economie nei fatti, e non già in parole adotti senz'altra discussione la giustissima riduzione proposta dalla Commissione.

GALEOTTI, relatore. La Commissione ha dovuto respingere il titolo delle spese quale figurava nel bilancio come *Spese di rappresentanza*; la Commissione non può assolutamente ammettere quest'aumento di spesa che si verifica nella domanda, e non può nemmeno concordare che ai rettori e presidi sia dovuta un'indennità per le propine, perchè la legge su questo punto è generale, dico la legge del 31 luglio, la quale abolendo indistintamente per tutti le propine ha aumentato gli stipendi.

Nella legge per questo titolo non c'è base alcuna; però la Commissione concorda che se in forza delle leggi preesistenti i rettori delle Università avevano un'indennità diversa dallo stipendio, questa indennità debba essere mantenuta, essendo questa indennità che esiste in forza delle antiche leggi.

La Commissione non ha voluto decidere in guisa alcuna la questione di massima; però essa persiste nel credere che le somme occorrenti per far fronte a queste indennità che si riducono a somme assai modiche si possano trovare nel fondo generale, e segnatamente nel capitolo 93 del bilancio, al titolo delle *Spese straordinarie*.

Nel detto capitolo, sotto la denominazione di *mag-*

giori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione si chiedono lire 65 mila appunto per compensare le perdite che possano avvenire in conseguenza dell'abolizione delle propine.

Quindi la Commissione, stando così le cose, per tutte le ragioni finora espresse e per una questione di massima crede di dover tener ferma la riduzione della somma iscritta al capitolo 9.

LA FARINA. Vorrei rivolgere una preghiera al signor ministro.

Il signor ministro sa che vi è una questione che pende già da molto tempo circa ai professori provvisori e liberi, e da poco deve essere stata spedita al Ministero per l'istruzione pubblica una memoria a questo riguardo.

Nell'*Annuario della pubblica istruzione* questi professori, i quali erano professori liberi, nominati con decreto reale, sono nominati professori provvisori.

Io pregherei il signor ministro a fare in modo che questa questione, la quale tiene in sospeso parecchi dei professori più benemeriti delle Università, sia alla fine risolta, dappoichè è da due anni che questi professori si trovano in questa triste condizione.

Il signor ministro sa meglio di me qual differenza passi tra professori provvisori e professori liberi.

Prego quindi il signor ministro a voler far cessare questo sconcio che, come diceva, dura da due anni.

AMARI, ministro per la pubblica istruzione. Prima di tutto fo osservare all'onorevole mio amico La Farina che in questo momento non si tratta dei professori in generale, bensì delle indennità ai rettori ed ai presidi; ma, giacchè ho presa la parola, risponderò alla sua interpellanza.

Veramente mi è pervenuta la petizione della quale egli parlava. La legge Casati che con alcune modificazioni, e nessuna in questo particolare, è stata pubblicata in Sicilia, non ammette altri professori che gli ordinari, gli straordinari e gl'incaricati delle cattedre. I professori *interini*, quali esistevano per gli ordini anteriori, non trovano precisamente luogo nella legge Casati. Se poi il titolo di questi professori è stato cambiato nell'*Annuario della pubblica istruzione* in quello dei professori *provvisori*, questo certamente non importa nulla, è un errore, una falsa indicazione. Resterebbe soltanto ad esaminare se gli antichi professori *interini* si debbano considerare come professori incaricati oppure come professori ordinari; questo è un affare il quale si tratta adesso nel Ministero. Se occorrerà interpretazione di legge, certamente si domanderà al Consiglio di Stato; ma non credo che possa o debba fare argomento di una deliberazione della Camera.

LA FARINA. Io non aveva domandato la parola per invocare una deliberazione della Camera, io aveva domandata la parola su questo capitolo perchè esso dice: *rettori, presidi, professori*, e riguarda tanto la questione dell'indennità dei rettori, quanto la questione dei professori.

Ringrazio il ministro di ciò che ha detto delle sue in-